

*Il Decreto dell'8 agosto 2025 ha definito le modalità applicative con la normativa vigente*

# Società, Ires premiale a rischio

## L'adesione al consolidato può comportarne l'azzeramento

*Ciascuna società partecipante valuta autonomamente la sussistenza dei requisiti e determina il proprio reddito imponibile per il consolidato*

*Il trattamento degli interessi passivi deducibili grazie alla capienza di ROL o agli interessi attivi di altre società del gruppo non risulta pienamente chiarito*

DI FRANCESCO LEONE  
E ARCANGELO VITELLI

**L'**adesione al consolidato fiscale può comportare l'azzeramento dell'agevolazione se troppe imprese aderenti conseguono perdite fiscali. Nel caso in cui impattino sulla determinazione del reddito le rettifiche consentite dagli interessi passivi trasferiti da società aderenti, compensabili con ROL di altre società aderenti, manca una regola che consenta la sospensione (e il differimento) di tale deduzione, così limitare l'agevolazione per i soggetti aderenti che presentano le condizioni di accesso alla mini-IRES.

L'IRES premiale rappresenta una significativa agevolazione fiscale introdotta dalla Legge di Bilancio 2025 (art. 1, commi 436-444, L. n. 207/2024), destinata alle società e agli enti che, a determinate condizioni, possono beneficiare di una riduzione di quattro punti percentuali dell'aliquota IRES. Il beneficio è subordinato all'accantonamento di almeno l'80% dell'utile 2024, al reinvestimento in beni 4.0 e 5.0 e all'effettuazione di nuove assunzioni. La disciplina è stata successivamente integrata dal Decreto Ministeriale 8 agosto 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 agosto 2025, che ha definito le modalità applicative e i meccanismi di coordinamento con la normativa vigente.

Nonostante la dettagliata relazione illustrativa allegata al

Decreto attuativo, alcuni aspetti sono meritevoli di essere ulteriormente valutati, soprattutto in relazione al consolidato fiscale nazionale disciplinato dagli artt. 117 e seguenti del TUIR.

L'articolo 8 del Decreto attuativo introduce le regole per la determinazione del reddito agevolabile nell'ambito del consolidato, prevedendo che ciascuna società partecipante valuti autonomamente la sussistenza dei requisiti e determini il proprio reddito imponibile, che confluisce nel consolidato fiscale.

Nel regime di consolidato, l'imposta è liquidata esclusivamente dalla società consolidante, la quale determina il reddito complessivo globale come somma algebrica dei risultati fiscali (redditi e perdite) delle società appartenenti alla fiscal unit. La presenza di società che beneficino dell'IRES premiale e di altre che ne sono escluse impone la necessità di separare i conteggi, al fine di individuare la quota di reddito soggetta all'aliquota ridotta del 20% e quella soggetta all'aliquota ordinaria del 24%.

Le perdite fiscali di periodo devono essere compensate prioritariamente con i redditi delle società non agevolabili, preservando così il beneficio per la quota di reddito che può accedere all'aliquota ridotta.

Un punto critico, non affrontato dalla Relazione Illustrativa, riguarda l'ipotesi in cui una o più società partecipanti al consolidato, escluse dal beneficio pre-

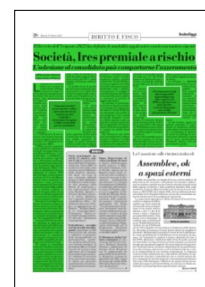
miale, apportino perdite fiscali di entità tale da annullare l'intero reddito imponibile del gruppo. In questa situazione, anche le società che avrebbero i requisiti per accedere all'IRES

premierale si vedrebbero private del beneficio, poiché il reddito complessivo globale, calcolato secondo l'art. 118 del TUIR come somma algebrica dei redditi netti delle società partecipanti, risulterebbe nullo o negativo. Di conseguenza, il vantaggio fiscale della riduzione dell'aliquota non potrebbe essere applicato, nonostante la presenza di soggetti agevolabili.

Va ricordato, in particolare, che il Decreto attuativo introduce una deroga alla regola generale dell'art. 84 del TUIR solo con riferimento alle perdite fiscali pregresse e non a quelle del periodo d'imposta. Le prime, infatti, possono essere sospese fino a concorrenza del reddito assoggettabile all'aliquota ridotta, al fine di non penalizzare i gruppi con perdite fiscali pregresse.

Con riferimento alle rettifiche di consolidamento, sebbene l'articolo 8 definisca il reddito complessivo globale come somma algebrica dei redditi delle società partecipanti, il decreto ministeriale 1° marzo 2018 (attuativo degli artt. 117-128 TUIR) fornisce una definizione più articolata, prevedendo rettifiche ai sensi degli artt. 96, 124 e 125 TUIR.

In particolare, il trattamento degli interessi passivi deducibili grazie alla capienza di ROL o agli interessi attivi di altre socie-



tà del gruppo  
non risulta

pienamente  
DataStampa6901 DATASTAMPA6901

chiarito. È verosimile ritenere che gli interessi passivi deducibili ai sensi dell'art. 96, comma 14, TUIR debbano essere utilizzati prioritariamente per ridurre il reddito soggetto ad aliquota ordinaria.

Non è stata introdotta una regola che consenta di rinviare l'utilizzo degli interessi passivi deducibili agli esercizi successivi, soprattutto qualora il consolidato a presenti esclusivamente un reddito soggetto ad aliquota ridotta.

La Circolare n. 19/E/2009 chiarisce che la scelta di non attribuire al consolidato il ROL capiente individuale comporta la sua riportabilità esclusivamente su base individuale, senza possibilità di attribuzione alla fiscal unit negli esercizi suc-

cessivi.

In tale contesto, appare opportuno consentire al contribuente di beneficiare dell'aliquota ridotta sul proprio reddito e, al contempo, di riportare in avanti le eccedenze di interessi passivi deducibili, almeno per la quota corrispondente all'aliquota ridotta, come già previsto per le perdite.

—© Riproduzione riservata—■